

COMUNE DI GIFFONI SEI CASALI

Provincia di Salerno

Capitolato speciale d'appalto per l'affidamento a privato del servizio di trasporto alunni delle scuole elementari e medie e della scuola materna di Malche. Prezzo a base d'asta €. 206.000,00 oltre IVA al 10% per n° 3 anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.

Art. 1 – Oggetto e durata dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio trasporto alunni delle scuole elementari e medie e della scuola materna di Malche per la durata di n° 3 anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 per i seguenti percorsi e con le fermate di seguito indicate:

- A) FRAZIONE MALCHE – FERMATE: 1) via Malche n° 4 – 2) di fronte distributore AGIP – 3) via Malche n° 15 – 4) piazzetta Malche – 5) di fronte farmacia agraria – 6) oleificio Di Muro – 7) via Pontemolinello con manovra nell'arcata – 8) via Coppola.
- B) FRAZIONE SIETI – FERMATE: 1) Oleificio Carmando – 2) via Fuschi – 3) Piazza Convento – 4) Palazzo De Robertis – 5) Piazza Corte dei Santi.
- C) FRAZIONE PREPEZZANO (SOLO SCUOLE MEDIE) – FERMATE: 1) Piazza Umberto I – 2) Officina meccanica Califri Franco – 3) zona S. Anna – 4) via Ramiera.
- D) VIA SAN PIETRO – FERMATE: 1) tratto Pontemlinello – Calcara Titti: n° 6 fermate da determinare – 2) tratto San Pietro nuova: n° 4 fermate da determinare.
- E) FRAZIONE CAPITIGNANO - FERMATE: 1) via Area Serre altezza incrocio per Giffoni Valle Piana – 2) Ristorante "La Pineta" – 3) Bagni Pubblici – 4) via S. Anna presso Parco Coccinella - 5) via Saucolo n° 2 fermate da determinare – 6) tratto Madonelle Capitignano n° 2 fermate da determinare.

Il trasporto dovrà essere effettuato tutti i giorni dal lunedì al sabato in base ai percorsi sopra indicati, distinti per scuole dell'infanzia, primarie e secondarie del 1° grado definiti prima dell'avvio del servizio e potrà comprendere tutte le vie del territorio comunale. Gli itinerari indicati potranno subire delle modifiche per l'apertura di nuove strade pubbliche, per esigenze scolastiche o per cause non dipendenti dall'Amministrazione Comunale, che verranno tempestivamente comunicate alla ditta aggiudicataria.

La ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare il programma di trasporto e le sue eventuali modifiche.

Art. 2 – Modalità del servizio - requisiti

Il servizio di trasporto degli alunni delle scuole elementari e medie del Comune viene effettuato con n° 2 scuolabus di proprietà comunale e con n° 1 minibus con almeno n° 19 posti e n° 3 autobus di n° 52 posti forniti dalla ditta aggiudicataria del servizio che abbiano tutti i requisiti prescritti dai decreti ministeriali del 31 gennaio 1997 e del 18 aprile 1977. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire un altro minibus da n° 15 posti o un altro automezzo da n° 9 posti ovvero entrambi ove la richiesta dell'utenza lo renda necessario senza che ciò comporti alcun onere economico aggiuntivo per l'Ente appaltante.

L'aggiudicazione del servizio avviene in favore di ditta individuale, società o cooperativa di trasporti di persone con automezzi autorizzati dall'MCTC e iscritta al Ruolo provinciale gestori del servizio di trasporto scolastico e/o alla C.C.I.A.A. secondo quanto previsto dal bando di gara.

Per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato la ditta affidataria dovrà avere piena disponibilità di mezzi, attrezzature e personale adeguati alle prestazioni richieste (anche in rapporto al tipo di utenza trasportata) oltre che compatibili con la viabilità esistente.

La ditta dovrà possedere regolare licenza di esercizio di noleggio da rimessa e dovrà svolgere il servizio con automezzi idonei collaudati per tale scopo e dotati di un numero di posti a sedere non inferiore al numero degli alunni da trasportare.

I mezzi impiegati devono essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e devono essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi. Resta a completo ed esclusivo carico dell'appaltatore qualsiasi risarcimento senza diritti di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Tutti i mezzi impiegati devono essere in perfetto stato di efficienza, sicurezza e confortevolezza, dovranno trasportare un numero massimo di utenti pari al numero dei posti a sedere o, comunque, alla capacità di trasporto indicate nella carta di circolazione. La vetustà di ciascun mezzo non dovrà essere superiore ad anni 15.

L'impresa esercente il servizio deve possedere i requisiti riguardanti l'accesso alla professione di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n° 448 (idoneità morale, professionale e finanziaria).

Il personale impiegato alla guida dei mezzi deve comunque essere in possesso dei requisiti tecnico professionali idonei ad effettuare il servizio richiesto. I conducenti dei mezzi impiegati inoltre devono essere in possesso della patente di guida con CAP. Gli stessi dovranno tenere in servizio un contegno decoroso e rispettoso dei diritti dell'utenza. E' fatto obbligo alla ditta appaltatrice di comunicare all'Ente committente – prima dell'avvio del servizio e ad ogni eventuale successiva variazione – il nominativo di tutti gli addetti al trasporto.

L'appaltatore del servizio userà, inoltre, a titolo di comodato oneroso a titolo di corrispettivo per l'intera durata del contratto, n° 2 scuolabus di proprietà comunale impegnandosi di curarli come propri con la diligenza del buon padre di famiglia, assumendosi la spesa per il consumo del carburante, dell'olio e dell'ordinaria manutenzione, intendendo per ordinaria manutenzione: le revisioni periodiche presso la competente Motorizzazione Civile, cambio olio e filtro, revisione meccanica ed elettrica, riparazione gomme.

Resta, invece, a carico del Comune il pagamento della tassa di circolazione e l'assicurazione per la responsabilità civile conto terzi, furto, incendio e la manutenzione straordinaria.

L'appaltatore assume, altresì, l'obbligo di condurre l'automezzo comunale preso le officine meccaniche segnalate dal Comune in caso di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La ditta aggiudicataria del servizio avrà l'obbligo di garantire la presenza di almeno un accompagnatore per ogni automezzo utilizzato, compresi i n° 2 scuolabus di proprietà comunale.

L'appaltatore è tenuto al RIGOROSO RISPETTO sia degli itinerari che degli orari.

L'Amministrazione si riserva di modificare gli itinerari e le fermate indicate all'art. 1, ovvero aggiungerne di ulteriori, qualora ciò dovesse rendersi necessario per motivi logistici e di viabilità ovvero per esigenze prospettate dall'utenza, senza che questo comporti alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

La ditta si impegna a rispettare gli orari della scuola dell'obbligo così come comunicati dalle Autorità competenti. Gli alunni, sulla base di un apposita lista fornita dalla competente autorità scolastica, devono essere prelevati non prima delle ore 7,30 e lasciati presso il plesso scolastico interessato in tempo utile per l'ingresso.

L'appaltatore si impegna a riportare sulla lista i bambini che giornalmente usufruiscono del servizio di trasporto, segnalando eventuali assenze alle rispettive fermate, e a consegnarla alla competente autorità scolastica ed al Comune.

All'inizio di ogni mese l'appaltatore è tenuto a verificare il tagliando di compartecipazione dell'utenza dando comunicazione al Comune circa eventuali mancanze.

Il servizio dovrà essere effettuato con la massima disponibilità e collaborazione con il Comune, con le scuole e con l'utenza. Il personale dovrà osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti sia della cittadinanza che del Comune.

L'appaltatore si impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto contegno o fossero trascurati nel servizio o usassero un linguaggio scorretto e riprovevole. L'appaltatore si impegna ad assicurare, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale impiegato e la sostituzione immediata degli operatori titolari in caso di assenza di questi ultimi.

L'obbligo della vigilanza e della custodia degli alunni per tutta la durata del trasporto, dal momento di consegna della famiglia fino alla presa in carico del personale scolastico (e viceversa per il ritorno) spetta all'appaltatore ed al suo personale impiegato nel servizio.

A bordo dell'automezzo, autista ed accompagnatore dovranno assicurare che la salita e la discesa degli alunni avvenga in modo ordinato e senza incidenti, che siano in particolare aiutati nelle suddette operazioni i bambini più piccoli o con maggiori difficoltà, che siano evitati comportamenti degli alunni da cui possano derivare danni sia agli stessi che ad altri alunni che a terzi o cose.

La ditta appaltatrice si impegna a non lasciare le scuole prima dell'orario stabilito dopo le operazioni di salita e dopo aver verificato che tutti gli aventi diritto siano regolarmente presenti sull'automezzo.

L'appaltatore, ultimato il servizio giornaliero, è tenuto a ricoverare immediatamente gli scuolabus di proprietà comunale nella rimessa dell'appaltatore, previa idonea pulizia e disinfestazione dell'abitacolo e della carrozzeria.

Art. 3 – Visite didattiche

L'appaltatore è tenuto a garantire, senza alcun compenso aggiuntivo, il trasporto degli alunni per le attività didattiche "fuori aula" programmate dall'Autorità Scolastica nel limite di:

- a) n° 6 uscite per gli alunni delle scuole medie per ciascun anno scolastico oggetto dell'appalto, utilizzando mezzi di trasporto necessari in relazione al numero di alunni partecipanti;
- b) n° 9 uscite (n° 3 per ogni plesso) per gli alunni delle scuole elementari per ciascun anno scolastico oggetto dell'appalto, utilizzando mezzi di trasporto necessari in relazione al numero di alunni partecipanti;
- c) n° 3 uscite (n° 1 per ogni plesso) per gli alunni delle scuole materne per ciascun anno scolastico oggetto dell'appalto, utilizzando mezzi di trasporto necessari in relazione al numero di alunni partecipanti e garantendo in tal caso la presenza di almeno un accompagnatore per ciascun automezzo utilizzato.

Art. 4 – Obblighi in caso di guasti

La ditta si obbliga, in caso di guasto dei propri mezzi di trasporto, a garantire, il servizio provvedendo tempestivamente alla sostituzione che si renda necessaria, sia dell'automezzo che del personale incaricato, provvedendo, comunque, a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e senza che ciò determini un onere economico aggiuntivo per il Comune. In caso di guasto agli scuolabus di proprietà comunale, l'appaltatore è obbligato a mettere a disposizione un ulteriore mezzo di trasporto adeguato alle esigenze per n° 10 giorni senza che ciò determini un onere economico aggiuntivo per il Comune.

Art. 5 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente sostenuto durante l'appalto per fatto della ditta appaltatrice relativo ad inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l'appaltatore versa una somma pari al 10 % dell'importo dell'appalto o polizza fidejussoria a titolo di cauzione.

Art. 6 – Responsabilità

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o interrotto, se non per cause di forza maggiore (es. eccezionali condizioni meteorologiche avverse atte ad inibire lo svolgimento del servizio, sciopero del comparto scuola).

In questi casi l'appaltatore dovrà darne comunicazione all'Amministrazione Comunale con la massima urgenza. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale del servizio ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi senza formalità di sorta all'Appaltatore per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell'Appaltatore, e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l'eventuale risarcimento dei danni.

I suddetti servizi sono da considerarsi servizi pubblici essenziali, ai sensi dell'art.1 della L.12.06.1990 n.146 "Norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", pertanto la ditta appaltatrice dovrà rispettare rigidamente le normative in materia di sciopero.

La ditta appaltatrice risponderà direttamente dei danni alle persone o cose provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. La ditta aggiudicataria, inoltre, risponderà per intero dei sinistri che possano colpire l'alunno e terzi durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura delle cose che l'alunno porta con sé esonerando il Comune da ogni addebito civile o penale.

L'appaltatore, in relazione agli automezzi di sua proprietà utilizzati per il servizio, risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati, anche dai propri dipendenti, nell'espletamento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi gli interventi in favore della ditta da parte di società assicuratrici.

Per i danni alle cose ed alle persone, nonché per le eventuali contravvenzioni provocate in ragione dell'utilizzo dell'automezzo di proprietà comunale, il Comune conserva il diritto di rivalsa verso l'appaltatore, anche attraverso compensazione con il corrispettivo contrattuale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ogni azione civile e/o penale in presenza di disservizio grave o colpa da parte della ditta nonché la volontà di risoluzione, previo insindacabile provvedimento della Giunta Comunale. In caso di inadempienze meno gravi, da parte della ditta, sarà applicata una penale di €. 258,23.

Art. 7 - Sorveglianza

Il servizio sarà espletato sotto la sorveglianza del Comando Vigili Urbani, che esercita il controllo sul corretto espletamento del servizio relazionato in merito al responsabile del servizio medesimo.

Art. 8 - Pagamento

Il pagamento avverrà mensilmente e, comunque entro 60 giorni dalla data di presentazione della relativa fattura; in particolare costituisce condizione per l'ammissione al pagamento delle fatture la regolarità contributiva risultante dal D.U.R.C.

Art. 9 - Subappalto

E' ammesso il subappalto nella misura massima del 20% dell'importo complessivo del contratto in coerenza con i seguenti principi:

- l'affidatario del servizio è comunque responsabile dell'attuazione del contratto di servizio nei confronti del Comune appaltante;
- l'impresa subaffidataria deve possedere tutti i requisiti così come prescritti dal bando di gara, compreso, in particolare, l'iscrizione nel Ruolo provinciale gestori del servizio di trasporto scolastico, nonché tutti i requisiti di idoneità morale e professionale e quelli necessari per l'esercizio dell'attività di trasporto persone;
- in caso di decadenza o revoca dell'affidamento decade contestualmente il subaffidamento.

Art. 10 – Obblighi dell'appaltatore

La ditta appaltatrice si obbliga ad applicare in favore del proprio personale le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, vigenti in favore delle ditte del settore, nella località e nel tempo in cui si svolge il servizio, impegnandosi ad osservare integralmente tutte le norme anche dopo la scadenza dei contratti stessi e fino alla loro sostituzione ed anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o da queste recesse e indipendentemente dalla natura individuale o artigiana, dalla struttura e

dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

La ditta appaltatrice è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente. Tutti i contributi per le assicurazioni sociali sono a carico della ditta appaltatrice, con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti del Comune.

L'appaltatore dovrà altresì impegnarsi a garantire la sostituzione del personale che si rendesse necessaria, poiché in nessun caso è ammessa l'interruzione del servizio.

L'aggiudicatario è l'unico responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato ed il Comune è espressamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti degli scuolabus devono osservare le seguenti prescrizioni:

- non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, lasciando gli alunni privi di sorveglianza;
- Assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate in condizioni di sicurezza; Mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei relativi genitori, nonché di collaborazione con il personale adibito dall'Amministrazione Comunale alla sorveglianza, all'accompagnamento o alla gestione del servizio;
- Non usare lo scuolabus durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico, per esigenze personali o per trasportare terze persone o animali, né tantomeno per raccogliere gli alunni in punti diversi da quelli prestabiliti;
- Tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
- Non far salire passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- Non fumare sul mezzo;
- Osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti in precedenza e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed attenzione.

Art. 11 – Risoluzione del contratto

Trattandosi di un servizio pubblico, l'Amministrazione, previa diffida, potrà, con provvedimento motivato, senza alcuna indennità o compenso per l'appaltatore, risolvere il contratto in qualsiasi momento qualora le disposizioni prese e/o le modalità e/o i mezzi applicati per l'espletamento del servizio non dessero sicuro affidamento a giudizio insiducabile dell'amministrazione comunale o che il servizio non fosse compiuto nei termini stabiliti o si fossero verificate gravi irregolarità o negligenze in genere o nel caso di motivi di pubblico interesse.

In tale ipotesi l'amministrazione comunale procederà ad incamerare la cauzione definitiva che l'appaltatore dovrà prestare a garanzia del contratto, anche a mezzo di fideiussione, in ragione del 10% dell'importo contrattuale.

Art. 12 – Spese

Tutte le spese relative, connesse e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, sono a carico della ditta appaltatrice.

Art. 13 - Trattamento dati

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali si fa presente che i dati forniti dalla ditte in occasione della partecipazione alla gara di cui il presente capitolato saranno raccolti presso l'amministrazione comunale per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'aggiudicatario saranno trattenuti anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio pena esclusione della gara.

Art. 17 - disposizioni finali

Il presente appalto è soggetto oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa in materia per cui si intendono qui richiamate ed applicabili tutte le disposizioni in materia di trasporto scolastico di cui al Decreto Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 31/1/97 **“Nuove disposizioni in materia di Trasporto scolastico”** ed al possesso dei requisiti per i conducenti di autobus adibiti al servizio appaltato.

L'appaltatore è tenuto comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione in materia di appalti di servizi e forniture.